



COMUNE DI BADIA POLESINE
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
TRA I COMUNI DI BADIA POLESINE – CASTELGUGLIELMO – CANDA
(Convenzione del 19 giugno 1998, prot. n. 9620)

SEDE OPERATIVA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza G. Garibaldi, 157 - 45021 Badia Polesine - (Rovigo - I) - Tel. e fax. 0425/52615 E-mail: vigbadia@netbusiness.it

Prot. n° 6562

IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PRESO atto che nella città di Badia Polesine si sta sempre più diffondendo il deprecabile fenomeno di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone anche a mezzo di spettacoli, intrattenimenti, diffusione di musica a mezzo di apparecchi radiofonici ed altro ad opera di esercizi pubblici, i quali, specie nella stagione estiva, intrattengono i clienti e gli avventori nei locali pubblici sino a tarda ora, con conseguente disturbo per la cittadinanza che vive e risiede nelle vicinanze.

APPURATO che il fenomeno, oltre a essere lesivo della quiete pubblica e della tranquillità sociale, contribuisce a fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della pace sociale contribuendo a innescare liti e contrasti tra gli esercenti e i clienti degli esercizi pubblici e i residenti.

VALUTATO quindi necessario, al fine di arginare i fenomeni succitati, intervenire per evitare e prevenire i fatti di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone e le ipotetiche conseguenti turbative all'ordine pubblico.

ESAMINATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera del Commissario Straordinario del 21.3.1970, n. 70 e approvato dalla G.P.A. con decisione del 3.8.1970 n. 3361 reg. e n. 8732 prot., il quale all'art. 60 prevede che *"sono vietati le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno delle osterie e simili dalle 22 all'alba"*.

ACCERTATO poi che lo stesso Regolamento di Polizia Urbana prevede all'art. 116 che le violazioni alle norme ivi contenute sono accertate dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria.

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e relativi decreti attuativi;

ESAMINATA la legge della Regione Veneto 10 maggio 1999, n. 21, pubblicata sul B.U.R. Veneto 14.5.1999, n. 42 "Norme in materia di inquinamento acustico", la quale all'art. 7 prevede, tra l'altro, che le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto delle esigenze locali e che, limitatamente agli intrattenimenti e feste, le emissioni sonore provenienti da teatri, circhi, e altre strutture mobili o prodotte da festival o altre analoghe manifestazioni sono ammesse solo fino alle ore 24.00.

DATO ATTO che, fatte salve le azioni penali per violazioni agli artt. 659 e 666 C.P., per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali, gli artt. 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 "Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale" espressamente mantenuti in vigore dall'art. 64 lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono una sanzione amministrativa per ogni violazione, sino a lire un milione.

VISTO l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 52 del D.to Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il quale per le sanzioni amministrative prive di minimo edittale, quali sono quelle previste per violazione ai regolamenti e alle ordinanze sindacali, ex art. 106 comma 1

del T.U.L.C.P. prevede la conciliazione con il pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo edittale della sanzione stessa e quindi, per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, in lire 333.333 (trecentotrentatremilatrecentotrentatre) per ogni violazione, pari a un terzo di un milione di lire.

CONSIDERATO opportuno, in applicazione delle norme legislative e regolamentari succitate uniformare l'orario oltre il quale non sono consentite emissioni rumorose di qualsiasi natura nella città di Badia Polesine a salvaguardia del riposo e della tranquillità delle persone, determinando tale limite non eccedente le ore 24,00 e procedendo quindi a sanzionare i fenomeni di violazione al limite orario medesimo.

In forza dei poteri conferiti a questa autorità dalla legge 8.6.1990, n. 142, art. 51, come modificato e integrato dalle leggi 127/97 e 191/98 e rientrando la presente ordinanza tra i provvedimenti attuativi ed esecutivi di norme regolamentari,

ORDINA

1. Sono vietati qualsiasi disturbo o emissione rumorosa molesta sia essa emessa con strumenti, mezzi, macchine o di provenienza umana quali voci, schiamazzi e altro nella pubblica via, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo oltre le ore 24,00 nel territorio del Comune di Badia Polesine.
2. Le predette attività di disturbo, molestia o comunque di emissioni sonore che si estendano nel periodo notturno oltre le ore 24,00, senza pregiudizio per l'azione penale per i reati di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (art. 659 C.P.) e di intrattenimenti musicali abusivi (art. 666 C.P. e T.U.L.P.S.) e senza pregiudizio per le eventuali azioni civili di ristoro dei danni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 333.333 (trecentotrentatremilatrecentotrentatre), in applicazione degli articoli 60 e 116 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e delle norme legislative regionali in premessa citate, oltre a quelle di cui all'art. 106 R.D. n. 383/1934 T.U.L.C.P. e art. 16 della legge n. 689/1981.
3. La presente ordinanza sarà inviata per conoscenza e perché si proceda alla sua ottemperanza, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Badia Polesine, al Comando Stazione Carabinieri di Badia Polesine oltre che all'A.R.P.A.V. di Rovigo, all'A.S.L. n. 18, all'Ufficio Ambiente del Comune di Badia Polesine.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da esperire nel termine di 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione all'albo pretorio.
5. La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Badia Polesine 28 aprile 2000

IL COMANDANTE
della Polizia Municipale
Piergiorgio Bressan

